



Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Lecce
Dott. Ing. Eugenio Barisano

Oggetto: controdeduzioni nota **DIPVVF.COM-LE.REGISTRO UFFICIALE.U. 0005654.03-05-2016**
Visite Fiscali per assenze dovute a malattie da causa di servizio

In riscontro alla nota datata 03/05/2016 di codesto Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce, inerente l'oggetto, si comunica quanto segue:

Anche se la S.V. non sembra errare allorché sostiene in generale di avere discrezionalità nel valutare l'opportunità della visita fiscale per il personale assente per malattia, tuttavia, la scelta di inviare la visita fiscale **anche al personale assente per causa di servizio** non sembra essere opportuna, corretta e logica, soprattutto nella parte in cui ritiene questo personale sottoposto alle stesse regole di tutto il personale restante.

In proposito, riteniamo che le norme di cui al D.L. n. 98/2011, specificatamente invocate dalla S.V., non abbiano affatto inciso sull'aspetto riguardante la necessità di inviare la visita fiscale anche al personale assente per malattia dovuta a causa di servizio.

Né alcun rilievo sembrano avere le circolari del Dipartimento della Funzione pubblica n. 10/2011 e dell'Ufficio Politiche del Personale e Affari generali del Dipartimento n. 25190/2011 (e non 2014), che la S.V. richiama nella propria nota a supporto della propria tesi.

Diversamente, molto più appropriata risulta nella materia in questione la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15.3.2010, citata dalla scrivente O.S. (nota del 27 aprile 2016 cui prot. 20/15) e che riguarda l'aspetto relativo alla necessità per ragioni di economicità dell'azione amministrativa di evitare una duplicazione di attività, lì dove un accertamento è stato già effettuato ovvero una conoscenza già acquisita, al fine di scongiurare accessi al domicilio o appuntamenti ambulatoriali infruttuosi.

L'appena citata nota del 15.3.2010 non ci pare essere superata dalle novazioni normative introdotte dal D.L. n. 98/2011.

Occorre altresì rilevare che l'art. 16, D.P.R. 7.5.2008 dispone espressamente che *«le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il dipendente deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia non si applicano alle assenze dal servizio dovute ad infortuni sul lavoro, per il periodo di prognosi certificato dall'organismo medico»*: come è evidente, la norma contrattuale smentisce chiaramente l'affermazione contenute nella nota in oggetto che

ritiene il personale assente per malattia dovuta a causa di servizio sottoposto alle stesse regole di tutto il personale restante.

Sul punto, si ritiene che l'invio di visita fiscale a personale in malattia per causa di servizio riconosciuta sia dunque illegittimo, irregolare e illogico, in quanto viola norme contrattuali, norme interne regolamentari e i principi generali di economicità dell'azione amministrativa e/o di contenimento della spesa pubblica con responsabilità erariale diretta dello stesso funzionario.

Altresì riteniamo opportuno informarla che una da una ricerca effettuata dalla scrivente segreteria provinciale **nessun comando d'Italia** invia la visita fiscale a vigili del fuoco in malattia per causa di servizio riconosciuta.

Per quanto sopra torniamo a ribadire l'urgente rivisitazione del sistema di invio visite fiscali.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Lecce 07.05.2016



Il Segretario Provinciale CONAPO
Sindacato Autonomo VV.F
Giancarlo Capoccia



Comando Provinciale Vigili del Fuoco LECCE

Viale Grassi, 86 73100 Lecce – Tel 0832/223311

e-mail: comando.lecce@vigilfuoco.it

e-mail PEC: com.lecce@cert.vigilfuoco.it

“Ardor in igne”

Ufficio Segreteria e Affari Generali

Alla O.S. CO.NA.PO.
S E D E
conapo.lecce@libero.it

OGGETTO: Visite Fiscali per assenze dovute a malattie da causa di servizio.

In riscontro alla nota datata 27/04/2016 di codesta O.S., inerente l’oggetto, si comunica quanto segue.

Tutti i riferimenti normativi citati in premessa alla nota che si riscontra devono ritenersi superati dal D.L. n° 98/2011 (convertito in Legge n° 111/2011), in particolare dall’art. 16 – comma 9 e 10 - , “*controllo sulle assenze dal servizio per malattie dei pubblici dipendenti – regime di reperibilità – assenze per visita, prestazioni specialistiche ed indagini diagnostiche*”.

Al riguardo l’Ufficio Politiche del Personale e Affari Generali del Dipartimento ha emanato la Circolare n° 25190 del 09/08/2014, esplicativa della Circolare n° 10/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, alle quali questo Comando Provinciale si attiene nel disporre le visite fiscali ai dipendenti in malattia.

In particolare il comma 9 dell’art. 16 del D.L. citato **ha sostituito** il contenuto del comma 5 dell’art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001 cui codesta O.S. fa riferimento nella nota che si riscontra, aggiungendo i commi “5 bis” e “5 ter”.

Il comma 10 del medesimo art. 16 ha previsto poi che la disciplina concernente i presupposti per la richiesta di visita fiscale nonché le fasce orarie di reperibilità e le modalità di giustificazione dell’assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sia estesa anche al personale in regime di diritto pubblico tra cui è compreso quello appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La principale innovazione introdotta dalla citata normativa consiste nel fatto che viene rimessa **all’assoluta discrezionalità del Dirigente la valutazione dei casi in cui inviare le visite fiscali nei confronti dei dipendenti**, nessuno escluso, **assenti per malattia**, tenendo conto della condotta complessiva dello stesso e degli oneri connessi all’effettuazione delle stesse visite.

L’obbligo esiste per tutti sin dal “*primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quella non lavorativa*”.

L’estensione dell’applicabilità al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del D.M. 206/2009 obbliga il personale assente per malattia a rispettare le fasce di reperibilità entro il quale devono essere effettuate le visite fiscali (09,00 / 13,00 – 15,00 – 18,00).

Da tale obbligo sono esclusi i dipendenti la cui assenza per malattia sia dovuta da infortunio in servizio, da patologie gravi che richiedono terapie “salvavita” e da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio.

Appare chiaro quindi che il personale assente per malattia dovuta a causa di servizio non ha l'obbligo della reperibilità nelle fasce orarie individuate ma per il resto è personale uguale a tutto il restante e pertanto vale anche per loro il criterio della discrezionalità dello scrivente che valuta l'opportunità o meno della visita fiscale.

Le modalità di effettuazione delle visite fiscali adottate da questo Comando sono perfettamente conformi alle norme ed alle disposizioni vigenti che mirano soprattutto a contrastare il fenomeno dell'assenteismo nella Pubblica Amministrazione (non citato nella nota di codesta O.S.), con razionalità e senza perdere di vista l'aspetto economico (è sufficiente rammentare a codesta O.S. che una volta le visite fiscali erano disposte “a tappeto” su tutti i dipendenti).

Il Funzionario Responsabile
Vice Comandante V.V.F.
Angelo Miglietta

*Documento sottoscritto con firma digitale
Non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa
(art. 3-bis c. 4-bis e art. 47 del D.Lvo 07/03/2005, n°82 e s.m.i.)*



firmato digitalmente
Il Comandante Provinciale
Eugenio Barisano



CO.NA.PO.

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale Lecce

Prot. 20/15

Lecce, 27 aprile 2016

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Lecce
Dott. Ing. Eugenio Barisano

OGGETTO: Obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente.

Il comma 5, dell'art. 55 *septies* del d.lgs. nr 165/2001, introdotto dal D.lgs. nr. 150/2009 afferma che "l'amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative".

Come noto, questa norma, era già contenuta nell'art. 71, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 e successivamente abrogato proprio dal D.lgs. n. 150/2009.

Chiarimenti sull'applicazione della prescrizione sono stati resi nelle circolari nr 7 e 8 del 2008 e n. 1 del 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle quali, ribadendo l'obbligatorietà della richiesta di visita fiscale per l'amministrazione, è stato pure segnalato che la legge ha introdotto un elemento di flessibilità nella valutazione, consistente nella ricorrenza di "esigenze funzionali ed organizzative", **tenendo conto anche della necessità di non causare ingiustificato aggravio di spesa per l'erario.**

Il 4 febbraio 2010 è entrato in vigore il D.M. 18.12.2009, n.206, recante la "determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici in caso di assenza per malattia". L'art. 2 del citato D.M. ha elencato alcune fattispecie di esclusione di reperibilità nelle quali troviamo le malattie per le quali è stata riconosciuta **la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti.**

Le ipotesi di esclusione sono quindi motivate da un'esigenza di economicità dell'azione amministrativa; infatti, mediate la norma, si evita una duplicazione di attività, **li dove un accertamento è stato già effettuato ovvero una conoscenza già acquisita**, e si evitano accessi al domicilio o appuntamenti ambulatoriali infruttuosi.

Pertanto, a parere anche del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Antonio Naddeo, quando l'amministrazione è in possesso della documentazione formale (attestazione causa di servizio) si astiene dal richiedere la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso, ricorrendo le condizioni per l'esenzione dalla reperibilità nei confronti del dipendente.

Altresì, è bene evidenziare, che anche quando l'amministrazione non è in possesso di documentazione formale e/o non abbia ancora la disponibilità della documentazione, l'amministrazione deve richiedere l'accertamento sin dal primo giorno dell'assenza, tenendo conto comunque delle menzionate "esigenze funzionali e organizzative"; come in altre circostanze, quindi, anche in questa ipotesi l'amministrazione **può valutare** a seconda della situazione concreta la condotta da seguire.

Per quanto sopra si chiede l'urgente rivisitazione del sistema di invio visite fiscali.

In attesa di riscontro, l'occasione mi è gradita per porgere deferenti saluti.



Il Segretario Provinciale CONAPO
Sindacato Autonomo V.V.F.
Giancarlo Capoccia